



N. 39 Reg. Ordinanze del 12/02/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ORARI APERTURA E CHIUSURA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E AFFINI

### IL SINDACO

Vista la Legge n. 174 del 17/08/2005 e s.m.i. "Disciplina delle attività di acconciatore";

Vista la Legge n. 1 del 04/01/1990 e s.m.i. "Disciplina delle attività di estetista";

Visto il Regolamento Regionale n. 6 del 28/11/2011 e s.m.i., per l'attività di acconciatore;

Visto il Regolamento Regionale n. 5 del 22/03/2016 per l'attività di estetista;

Visto l'art. 14 delle disposizioni procedurali delle attività di acconciatori ed estetisti, approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 19/05/2011;

Visto l'art. 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" che sancisce che le attività di acconciatore ed estetista non sono più soggette all'obbligo di chiusura infrasettimanale;

Visto il Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59;

Tenuto conto che l'art 31 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 40/2011, ha disposto per i titolari degli esercizi commerciali la facoltà di determinare liberamente il proprio orario di apertura e chiusura nonché di effettuare l'apertura anche nelle giornate domenicali e festive;

Vista la L.R. n. 3 del 27/02/2012 come modificata dalla L.R. n. 14 del 26/05/2016, che al Titolo III disciplina le attività di estetista, di acconciatore e dei centri massaggi di esclusivo benessere e stabilisce che "i Comuni definiscono gli orari di apertura e di esercizio dell'attività";

Considerato che il principio della libera concorrenza è basato, oltre che sulla liberalizzazione degli orari, anche su altri aspetti quali, ad esempio, i prezzi applicati, la qualità e l'affidabilità del servizio e l'attrattività dell'esercizio commerciale;

Ritenuto pertanto opportuno garantire la più ampia liberalizzazione degli orari sul territorio comunale delle attività suindicate;

Ritenuto opportuno, nello spirito di una piena applicazione dei principi di liberalizzazione suddetti estendere anche alle attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini (a titolo esemplificativo non esaustivo: centri benessere, solarium, tatuaggi, piercing, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, centri di onicotecnica) la possibilità di apertura in tutti i giorni della settimana, domeniche e festività comprese, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato;

Richiamate le competenze del Sindaco in materia di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici di cui all'art. 50, comma 7, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Sentite le Associazioni di categoria,

### DISPONE

**la liberalizzazione degli orari e delle giornate di apertura e chiusura per le attività oggetto della presente ordinanza** – attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini (a titolo esemplificativo non esaustivo: centri benessere, solarium, tatuaggi, piercing, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, centri di onicotecnica) - **in tutti i giorni della settimana, domeniche e festivi compresi, nella fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 22.00**, rimettendone ad ogni esercente la libera determinazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato, **osservando la chiusura obbligatoria nei giorni sottoindicati:**

- **Santa Pasqua**
- **25 Dicembre Santo Natale;**

### RAMMENTA

ai sensi delle normative vigenti in materia di attività di acconciatori, estetisti e mestieri affini:

- la facoltà di effettuare l'orario continuato e la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, senza possibilità di accesso dall'esterno allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura stabilito;
- la facoltà di effettuare la chiusura infrasettimanale;
- l'obbligo di comunicare al pubblico gli orari effettivamente praticati ed i giorni di chiusura, mediante appositi cartelli, che devono essere ben visibili dall'esterno dell'esercizio. La pubblicità degli orari può avvenire anche con altri idonei mezzi di informazione (ad esempio video o pannelli a messaggio luminoso) purché chiaramente visibili dall'esterno;
- ogni inosservanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 delle predette disposizioni procedurali per l'attività svolta e dai regolamenti e norme vigenti in materia.

### DISPONE, ALTRESI'

- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Locale affinché ne assicuri l'osservanza;
- l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni nonché la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

IL SINDACO  
ALESSANDRO FAGIOLI  
(documento firmato digitalmente)

"il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D. Lgs. 82/2005"

Trattazione della pratica: Emanuela Bozzola - tel. 02/96710330  
Dirigente del Settore: Arch. Massimo Stevenazzi  
Responsabile del Procedimento: Arch. Monica Alberti - tel. 02-96710355  
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Stefania Bacchi – tel. 02-96710209